



*Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie*

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE



REGIONE CALABRIA

## SCHEMA DI CONTRATTO

**CONCESSIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDHE E DI ALIMENTI PRECONFEZIONATI (SNACKS DOLCI E SALATI) PER L’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE.**

## INDICE

|         |   |    |
|---------|---|----|
| ART. 1  | OGGETTO   | 3  |
| ART. 2  | DURATA  | 3  |
| ART. 3  | CANONE DI CONCESSIONE                           | 3  |
| ART. 4  | INSTALLAZIONE DEI DISTRIBUTORI                  | 3  |
| ART. 5  | VARIAZIONI E SPOSTAMENTI DEI DISTRIBUTORI       | 4  |
| ART. 6  | OBBLIGHI E ONERI DEL CONCESSIONARIO             | 4  |
| ART. 7  | RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO              | 5  |
| ART. 8  | PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO                   | 6  |
| ART. 9  | ESONERO DI RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE | 6  |
| ART. 10 | CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DISTRIBUTORI       | 7  |
| ART. 11 | PRODOTTI DA EROGARE                             | 7  |
| ART. 12 | DIVIETO DI CONCESSIONE IN SUB-UTILIZZO          | 9  |
| ART. 13 | PENALI  | 9  |
| ART. 14 | RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE        | 10 |
| ART. 15 | RISCHI DA INTERFERENZA                          | 10 |
| ART. 16 | FORO COMPETENTE                                 | 10 |

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L'INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDHE E DI ALIMENTI PRECONFEZIONATI (SNACKS DOLCI E SALATI) PER L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE.**

TRA

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, con sede in Crotone Via M. Nicoletta snc angolo in persona del Rappresentante legale \_\_\_\_\_ Direttore Generale pro tempore Dr. ....di seguito anche "Amministrazione" – C.F e Partita IVA 01997410798 da una parte -  
E L'impresa affidataria \_\_\_\_\_ di seguito anche "Concessionaria" dall'altra – si conviene e stipula quanto segue.

**Art. 1  
Oggetto**

L'Amministrazione concede alla Concessionaria, che accetta, il diritto di installare i distributori automatici di alimenti e bevande e altri snacks presso le strutture di proprietà o di pertinenza dell'ASP di Crotone conformemente alle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto che nel presente contratto si richiama per farne parte integrante e sostanziale, pur non essendo materialmente allegato.

**Art. 2  
Durata**

Il contratto avrà durata di anni tre (3) consecutivi decorrenti dalla data di avvenuta installazione dei distributori ed avvio del servizio e scadrà per il semplice spirare del termine senza necessità di disdetta e con esclusione di rinnovo tacito.

Gli obblighi conseguenti alla concessione degli spazi perdurano fino a che è sussistente il rapporto da cui la concessione trae titolo.

**Art. 3  
Canone di concessione**

Il canone dovuto dall'impresa è pari ad € ..... (diconsi \_\_\_\_\_), mensile per ogni distributore installato oltre IVA, come da offerta economica presentata dalla Concessionaria in fase di gara e che la stessa stessa si impegna a pagare in rate bimestrali entro e non oltre l'ultima decade del bimestre.

L'Amministrazione emetterà regolare fattura degli importi riscossi. Decorsa la prima annualità, il canone sarà rivalutato dal primo giorno di decorrenza di ciascuna annualità in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al 31.12. dell'anno precedente. Previa comunicazione a mezzo PEC e/o raccomandata A.R. In caso di ritardato pagamento, il concessionario è tenuto a pagare, senza bisogno di diffida, gli interessi legali di mora a decorrere dal giorno successivo alla scadenza. Il tasso è quello previsto dall'art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 09.10.2002 n. 231 e successive modifiche.

La Concessionaria assume ogni impegno relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari legati all'esecuzione del presente contratto di cui agli artt. 3 e 6 della legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche recante: Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia .

**Art. 4  
Installazione dei distributori**

La Concessionaria provvederà a installare a proprie cure e spese i distributori automatici entro 30 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del seguente contratto concordandone l'ubicazione con il Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero e con i Responsabili delle strutture territoriali, in modo che l'installazione ed il posizionamento dei distributori non interferiscano in alcun modo con lo svolgimento delle attività all'interno della A.S.P. I costi per la predisposizione e per gli allacciamenti dei distributori agli impianti elettrici ed ogni altro intervento necessario per l'installazione ed il funzionamento dei distributori sono ad esclusivo carico dell'impresa, che se li assume.

L'esecuzione degli interventi di installazione dovrà avvenire seguendo le prescrizioni impartite dall'Amministrazione. I distributori dovranno essere allacciati a linee dedicate, con protezione magneto/termica differenziale nei quadri elettrici di zona.

#### **Art. 5**

#### **Variazioni e Spostamenti dei distributori**

L'Amministrazione si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i necessari presupposti di fatto e di diritto, di richiedere variazioni in aumento o diminuzione dei distributori automatici. A seguito di eventuali riorganizzazioni strutturali e, comunque, per qualsiasi esigenza dell'Amministrazione, la Concessionaria è tenuta a provvedere, a sua cura e spese e senza alcuna rivalsa, allo spostamento delle apparecchiature in locali ritenuti più idonei e/o all'installazione di nuovi distributori.

In tal caso il canone di concessione subirà una corrispondente variazione in aumento o diminuzione in base all'effettivo numero di macchine installate senza che la Concessionaria abbia diritto a risarcimenti o indennizzi, cui comunque rinuncia.

#### **Art. 6**

#### **Obblighi e oneri del Concessionario**

Il Concessionario si obbliga a:

- a) fornire ed installare – entro 30 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto i distributori automatici per la somministrazione di bevande e alimenti preconfezionati nel rispetto delle condizioni di seguito indicate:
  - essere collocati nei luoghi individuati dall'Amministrazione contraente;
  - essere sollevati dal pavimento in modo da permettere una corretta pulizia del pavimento sottostante e adiacente;
  - dovranno rispettare le norme CEI EN 606635 – Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita e smi;
  - essere muniti di marcatura CE;
  - essere dotati di supporto elettronico in grado di memorizzare e trasmettere telematicamente per ciascun apparecchio, i dati dei corrispettivi derivanti dall'utilizzo dei distributori medesimi, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.Lgs 5 agosto 2015 n. 127 e smi;
  - consentire dispositivi per pagamento con banconote, a gettone o a chiave magnetica o similare;
  - dotati della funzionalità di “rendi resto”;
  - essere conformi alle prescrizioni di cui all' art. 32 del D.P.R. 26 marzo 1980 n° 327 ed s.m.i.
- b) fornire, al termine dei 30 giorni lavorativi stabiliti per l'installazione dei distributori automatici, un elenco dettagliato dei distributori automatici installati, distinti per ubicazione e tipologia dei prodotti erogati. Lo stesso dovrà essere costantemente aggiornato in occasione di modificazioni del parco macchine distributrici installate, ai fini del controllo amministrativo-contabile da parte dell'Amministrazione e della fatturazione dei canoni;

- c) essere in possesso per tutta la durata della concessione delle specifiche autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio di attività oggetto di concessione; l'eventuale sospensione o revoca o altro provvedimento di ritiro da parte dell'Autorità sarà causa di risoluzione del contratto: tali provvedimenti, unitamente a quelli comportanti la modifica delle autorizzazioni, dovranno essere immediatamente comunicati all'Amministrazione;
- d) garantire la costante pulizia e l'igiene dei distributori installati, procedere al periodico controllo dei medesimi, stoccare e conservare a magazzino i prodotti utilizzati nei distributori, in conformità alle prescrizioni del manuale di autocontrollo adottato dal concessionario, redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP in conformità del Reg. CE 852/2004 e dal D.Lgs. n. 193/2007 in attuazione della direttiva 2004/41/CE
- e) garantire il costante rifornimento 24 ore su 24 dei prodotti in modo che non vi sia interruzione nella distribuzione degli stessi;
- f) utilizzare sia prodotti alimentari, sia prodotti non alimentari (bicchieri, palettine, ecc.), conformi alle vigenti normative in materia di igiene degli alimenti, di sanità, di etichettatura e tracciabilità;
- g) usare prodotti per la pulizia e sanificazione dei distributori corrispondenti alle norme vigenti;
- h) comunicare, se previsto dalle vigenti disposizioni, l'installazione dei distributori automatici alle Autorità competenti cui spetta l'esercizio della vigilanza igienico-sanitaria;
- i) garantire il rispetto delle vigenti normative fiscali sulla memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate secondo le vigenti normative D.Lgs 05.08.2015 n. 127 e successive modifiche e integrazioni;
- j) dotare ogni sito in cui saranno collocati i distributori di appositi contenitori per lo smaltimento differenziato di bottiglie e bicchieri di plastica e alluminio.
- k) fornire all'Amministrazione il nominativo di un proprio referente ai fini di pianificare tutti gli adempimenti connessi con la gestione tecnico/logistica del presente Capitolato Speciale;
- l) impiegare, nell'esecuzione degli interventi sulle apparecchiature, personale munito delle prescritte abilitazioni sanitarie, versare i contributi assicurativi, assistenziali ed infortunistici e corrispondere la giusta retribuzione in ottemperanza ai contratti collettivi di lavoro ed agli accordi sindacali vigenti, rispondere verso detto personale, come verso i terzi utilizzatori delle apparecchiature, di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio;
- m) adempiere, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente;
- n) provvedere, su richiesta dei Dirigenti degli uffici e dei Servizi interessati, allo spostamento temporaneo dei distributori per consentire un'accurata pulizia degli spazi e dagli stessi occupati;
- o) garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti.
- p) la Ditta affidataria dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione, prima dell'inizio del servizio, le schede tecniche e le schede di sicurezza di tutti i prodotti che intende impiegare.

#### **Art. 7**

#### **Responsabilità del Concessionario**

Il Concessionario è l'esclusivo responsabile di qualsiasi danno cagionato a terzi in dipendenza dell'utilizzazione dei distributori e dell'erogazione degli alimenti e bevande ed attesta di avere idonea polizza assicurativa con adeguati massimali.

Sono a carico della Concessionario tutte le spese per la sicurezza delle apparecchiature installate.

Il Concessionario è tenuto, comunque, a manlevare l'Ente da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta a qualsiasi titolo configurata, a seguito di atti o fatti dipendenti dall'esercizio delle apparecchiature ed attrezzature installate.

Si da atto che il Concessionario prima di procedere alla stipula del presente contratto ha presentato, la polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione relativa alla copertura dei seguenti rischi:

- 1) danni subiti dall'Amministrazione appaltante con un massimale pari ad € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila,00) a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatasi nel corso dell'esecuzione del servizio, per ogni singolo evento;
- 2) responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni causati nel corso dell'esecuzione del servizio arrecati a persone e/o cose che possono derivare da sua causa o del proprio personale con un massimale pari ad € 2.500.000,00 (euro duemilione cinquecentomila,00), per ogni singolo evento.

Nelle suddette polizze l'Amministrazione risulta espressamente inclusa nel novero dei terzi. L'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per l'Amministrazione e, pertanto, qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di che trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo punto 16.

#### **Art. 8**

##### **Personale addetto al servizio**

L'impresa garantisce che il personale che effettua il rifornimento dei distributori o che viene a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche se in confezioni chiuse, si attiene alle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 327 del 26 marzo 1980 ed ad ogni altra normativa nazionale, regionale e comunitaria in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita di alimenti e bevande.

Per l'espletamento del servizio dovrà essere impiegato personale qualificato, facilmente individuabile tramite apposito cartellino di riconoscimento, riportante la denominazione della ditta ed il nominativo del dipendente con la relativa qualifica e fotografia.

Il Concessionario si impegna a comunicare unitamente all'avvio del servizio nei termini di cui all'art. 6, lett.a) del presente contratto il nominativo del proprio Referente e i relativi recapiti telefonici e di posta elettronica per l'esecuzione del contratto al quale potranno essere legittimamente inviate tutte le comunicazioni inerenti il servizio in affidamento.

#### **Art. 9**

##### **Esonero da responsabilità dell'Amministrazione**

L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per le eventuali anomalie o mancanza di energia elettrica anche se dovuti a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi. Pertanto, per gli eventuali, consequenziali danni o mancato introito subiti dalla ditta concessionaria, quest'ultima, in nessun caso, potrà rivalersi sull'Amministrazione concedente.

Parimenti l'Amministrazione concedente declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi, danneggiamenti, manomissioni dei beni forniti per l'esecuzione del servizio de quo.

Resta escluso per l'Amministrazione medesima, anche durante le ore notturne, qualunque obbligo di sorveglianza o di custodia da parte della stessa che pertanto non sarà responsabile per eventuali furti o danni ai distributori stessi.



Il Concessionario riconosce e dà atto senza alcuna riserva che non ricorrono gli estremi che in altri casi possono dar luogo all'avviamento commerciale.

Lo stesso si impegna comunque a non avanzare mai alcuna pretesa a riguardo e dichiara che l'entità del canone che si impegna a corrispondere all'Amministrazione è tale che in ogni e qualsiasi ipotesi egli si dichiara soddisfatto e tacitato di ogni suo eventuale diritto che possa eventualmente far valere in sede o a seguito della scadenza naturale o della risoluzione anticipata del contratto.

#### **Art. 10**

##### **Caratteristiche tecniche dei distributori da installare**

La Ditta concessionaria è tenuta ad assicurare l'erogazione dei prodotti mediante distributori automatici in perfetto stato, tale da garantire la piena funzionalità ed efficienza, continuativamente 24 ore su 24, per tutto il periodo previsto dalla concessione.

Le apparecchiature devono essere rispondenti alle prescrizioni antinfortunistiche ed alle normative vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione incendi ai sensi del D.Lgs. n° 81/08 e s.m.i.

Il Concessionario dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione, prima dell'inizio del servizio, le schede tecniche di sicurezza di tutti i prodotti che intende impiegare.

I distributori dovranno:

- essere sollevati dal pavimento in modo da permettere una corretta pulizia del pavimento sottostante e adiacente;
- rispettare la norma CEI EN 606635 – Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita e smi;
- muniti di marcatura CE;
- essere dotati di supporto elettronico in grado di memorizzare e trasmettere telematicamente per ciascun apparecchio, i dati dei corrispettivi derivanti dall'utilizzo dei distributori medesimi, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.Lgs 5 agosto 2015 n. 127 e smi;
- consentire dispositivi per pagamento con banconote, a gettone o a chiave magnetica o similare;
- essere dotati della funzionalità di "rendi resto";
- essere conformi alle prescrizioni di cui all' art. 32 del D.P.R. 26 marzo 1980 n° 327 ed s.m.i. e al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

#### **Art. 11**

##### **Prodotti da erogare**

Nelle apparecchiature distributrici di bevande e di alimenti preconfezionati (snacks dolci e salati), da installare negli spazi oggetto di concessione, dovranno essere resi disponibili prodotti di alto livello qualitativo, contraddistinti dai primari marchi e conformi alle disposizioni di legge in materia igienico-sanitaria. Sulla confezione di ciascun prodotto deve essere riportata ogni indicazione richiesta dalla vigente normativa.

Detti prodotti dovranno essere confezionati in stabilimenti e laboratori provvisti di autorizzazione sanitaria e corrispondere per caratteristiche e requisiti alle rispettive denominazioni legali/merceologiche che le caratterizzano e con le quali vengono poste in vendita.

Il servizio di rifornimento e igiene delle apparecchiature dovrà essere completo e inappuntabile in modo da non sollevare obiezioni e reclami da parte dei consumatori.

Dovrà essere data la massima attenzione alle date di scadenza dei prodotti che non dovrà mai essere superata; non dovranno altresì, essere inseriti prodotti con scadenza troppo ravvicinata. Pertanto il

concessionario si impegna al ritiro dei prodotti preconfezionati almeno sette giorni consecutivi di calendario prima della scadenza del prodotto.

I prezzi di vendita dei prodotti offerti devono essere esposti in modo ben visibile all'utenza, e devono essere identici per tipologia di prodotto in tutte le apparecchiature distributrici installate negli spazi oggetto della concessione.

I prezzi dei prodotti offerti rimarranno invariati per tutto il periodo contrattuale, fatto salvo che, decorsi i dodici mesi dalla data di stipula del contratto, potranno essere adeguati alla percentuale di variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nella misura del 75% a seguito di apposita istruttoria finalizzata a comprovare il prezzo pattuito con quello di mercato.

L'affidatario potrà modificare l'assortimento dei prodotti offerti in sede di gara inserendo nuovi prodotti o sostituendo i prodotti offerti di qualità equivalenti o superiori a quelli offerti, senza alcuna variazione dei prezzi; in tal caso dovrà darne preventiva comunicazione all'amministrazione con indicazione dei prodotti e delle relative schede tecniche. L'amministrazione si riserva la facoltà di valutare i nuovi prodotti offerti e di non accettare modifiche proposte laddove non le ritenga in linea con le prescrizioni indicate nel presente capitolato tecnico e con quanto offerto in sede di gara. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non dovesse essere ritenuta opportuna l'erogazione di taluni prodotti in distribuzione l'Affidatario sarà tenuto a toglierli dal circuito distributivo, senza avere nulla di che pretendere.

Caratteristiche minime di alcuni prodotti:

- **Caffè** dovrà esser di prima scelta, macinato all'istante con una miscela bar *almeno al 50%* e con grammatura di gr. 7 di prodotto per ogni erogazione.
- **Latte** grammatura minima di gr. 8 di prodotto in polvere per ogni erogazione.
- **Cappuccino** almeno 10 gr. di latte in polvere per ogni erogazione.
- **The caldo** almeno 14 gr. di the in polvere per ogni erogazione.
- **Cioccolato** almeno 25 gr. di miscela di cioccolato in polvere per ogni erogazione.
- **Zucchero** quantità preselezionabile.

Tutte le bevande calde dovranno essere prive di zucchero che potrà essere aggiunto senza costi aggiuntivi con comando automatico attivato direttamente dall'utente con possibilità di dosaggio a scelta.

L'erogazione di ciascun prodotto deve essere in confezioni che garantiscano l'igiene alimentare. Tali prodotti devono riportare su ogni singolo incarto la data di confezionamento e il termine entro cui è preferibile la consumazione dello stesso, oltre che le necessarie informazioni di composizione e nutrizionali per il consumatore.

E' fatto assoluto divieto di porre in distribuzione prodotti alcolici di qualsiasi gradazione.

L'Affidatario dovrà mettere a disposizione tramite distributori automatici i seguenti gruppi di prodotti:

## BEVANDE CALDE

- 1) caffè espresso con minimo 7 grammi di caffè garantiti per ogni erogazione;
- 2) caffè d'orzo;
- 3) caffè decaffeinato;
- 4) cappuccino con minimo 10 gr. di latte in polvere per ogni erogazione;
- 5) bevande calde a base di caffè e/o similari;
- 6) bevande calde a base di caffè d'orzo;
- 7) bevande calde a base di caffè decaffeinato;
- 8) latte con minimo 8 gr. di latte in polvere per ogni erogazione;
- 9) the limone/verde con minimo 14 gr. di the in polvere per ogni erogazione;
- 10) cioccolato almeno 25 gr. di miscela di cioccolato in polvere per ogni erogazione.



## **BEVANDE FREDDE E SNACKS**

- 1) acqua naturale e frizzante in bottiglia Pet 50 ml.;
- 2) bevande analcoliche in lattina da 33 cl.;
- 3) succhi di frutta con e senza zucchero in tetra pack gusti vari 200 ml.;
- 4) the limone/verde/pesca;
- 5) bevande analcoliche in lattina da 25 cl.;
- 6) snacks salati come ad esempio tarallini, cracker e altri prodotti da forno;
- 7) snacks dolci come ad esempio brioches, biscotti, cioccolata, o altri dolci tradizionali.

### **Art. 12**

#### **Divieto di concessione in sub-utilizzo**

E' fatto espresso divieto di sub-concessione anche parziale e/o gratuita, pena la risoluzione del contratto stesso per fatto e colpa del Concessionario, ai sensi dell'art. 1456 del C.C.. L'eventuale relativo silenzio acquiescenza dell'Amministrazione non potrà avere alcun effetto favorevole per il Concessionario.

### **Art. 13**

#### **Penali**

Il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dal Concessionario sarà causa di applicazione di penali in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10% da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Altresì, qualora per qualsiasi motivo imputabile all'Appaltatore il servizio non venga espletato nella osservanza di quanto previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel Disciplinare di gara e nell'offerta presentata in sede di gara, l'Amministrazione applicherà le penali di seguito specificate, previa procedura di contestazione dell'inadempienza ai sensi di quanto stabilito dal presente articolo.

- Mancato funzionamento dei distributori: per ogni infrazione accertata, penale pari € 30,00.
- Aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti: per ogni infrazione accertata, penale pari ad € 50,00.
- Insufficiente pulizia ed igienizzazione dei distributori automatici: per ogni infrazione accertata, penale € 100,00.
- Distribuzione di generi alimentari non autorizzati dall'Amministrazione: per ogni infrazione accertata, penale di € 100,00.
- Ritardi nell'intervento (a qualsiasi titolo) superiore alle 8 ore: penale pari a € 50,00 per ogni 12 ore di ritardo;

L'Amministrazione, in presenza di inadempienze contrattuali, provvederà a darne comunicazione al Concessionario, tramite PEC, il quale entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali consecutivi dal ricevimento della comunicazione, dovrà formulare le sue controdeduzioni e/o provvedere in merito dandone apposita comunicazione. Valutate le controdeduzioni formulate, l'Amministrazione potrà procedere nell'applicazione della penale, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione ai sensi del successivo art. 16, oltre che di agire per il risarcimento dei danni.

Le eventuali penali saranno pagate dal Concessionario con le modalità indicate dall'Amministrazione; in caso di mancato pagamento nei termini e secondo le modalità indicati, verranno trattenute dal deposito cauzionale.

#### **Art. 14** **Risoluzione anticipata della concessione**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto di concessione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del cod. civ. nei seguenti casi:

- per gravi inadempienze, negligenze, frodi o altro tali da giustificare la risoluzione del contratto, salvo l'esercizio di ogni azione di responsabilità civile e/o penale;
- mancato pagamento del canone dovuto entro il prescritto termine previsto dall'art.5;
- sospensione o interruzione unilaterale e ingiustificata del servizio;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- inosservanze di particolare gravità e/o reiterata violazione delle norme previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, di leggi o regolamenti;
- violazione del divieto di sub concessione;
- cessione del contratto;
- in caso di modifiche soggettive ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

In qualsiasi caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali, l'Amministrazione diffiderà il Concessionario a mezzo raccomandata A.R. assegnando un termine di giorni 15 (quindici) per eliminare tale inosservanza.

Qualora nonostante ciò l'inosservanza perdurasse, resta in facoltà dell'Azienda di risolvere il contratto, a cui conseguirà l'incameramento della cauzione definitiva, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l'Azienda ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

#### **Art. 15** **Rischi da interferenza**

L'attività oggetto del presente contratto non comporta interferenza con l'attività lavorativa del personale dell'A.S.P. e non necessita pertanto di redazione del Documento Unico Valutazione Rischi Interferenza (DUVRI) e di quantificazione dei connessi oneri della sicurezza.

#### **ART. 16** **Foro competente**

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti sull'interpretazione, esecuzione, scioglimento della concessione del sotteso rapporto giuridico, sarà competente il Foro di Crotone secondo le disposizioni normative vigenti.

#### **Approvazione specifica di clausole**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c., l'Impresa dichiara di aver attentamente esaminato e di approvare specificamente le seguenti clausole:

art. 3) – Canone di concessione; art. 5) - Variazioni e spostamenti dei distributori; art. 6) –Obblighi e oneri della Concessionaria; art.7) -Responsabilità della Concessionaria; art. 9) -Esonero di

responsabilità dell'Amministrazione; art. 13) - Penali art. 14) - Risoluzione anticipata della concessione; art. 16) - Foro competente.

L'Impresa affidataria

---

L'Amministrazione

---

L'Ufficiale Rogante

---